

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Mario Scialla	Alessandro Graziani	Antonino Galletti

Ultimissime

Reddito di cittadinanza e Quota 100: pubblicato in G.U. il decreto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 con disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 17 gennaio 2019, e la firma del Presidente della Repubblica. Reddito di cittadinanza e quota 100: ecco cosa sono e quali sono i requisiti.

2019: la fatturazione elettronica è obbligatoria negli appalti pubblici

Con il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, il Governo italiano dà attuazione alla normativa europea e nazionale in tema di obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Le norme del decreto legislativo approvato dal Governo rendono obbligatoria l'emissione delle fatture in formato elettronico, stabiliscono le modalità di emissione delle stesse, dettano i tempi di entrata in vigore del nuovo regime – differenziandoli in funzione della natura dell'ente amministrativo coinvolto – e chiariscono il ruolo e le funzioni del tavolo permanente che si occuperà di monitorare l'attuazione del nuovo regime normativo.

Sequestro e confisca di veicoli: le istruzioni del Ministero dell'Interno

Le novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 al codice della strada in tema di sequestro e confisca di veicoli, trovano puntuale esplicitazione nella circolare diramata dal Ministero dell'Interno con specifico riguardo all'applicazione delle misure enunciate negli artt. 213, 214, 214 bis e 215

Osservatorio parlamentare



Assegno di divorzio

Atto Camera: 506
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civili.

Iter 31 gennaio
2019: Assegnato alla II Commissione Giustizia.

Tutela vittime reati violenti e di genere

Atto Camera: 1003
Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti".
Abbinato con C. 1455, C. 1457.

Conversione in legge decreto semplificazioni

Atto Senato n. 989
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Iter: 29 gennaio
2019: approvato (modificato rispetto al testo del proponente).

bis c.d.s. in un'ottica volta da un lato a responsabilizzare il trasgressore anche dopo la violazione commessa, e, dall'altro, a contenere i costi della p.a. Ministero dell'Interno, circolare 21 gennaio 2019

Guida operativa all'elaborazione dei dati: profilazione e decisioni automatizzate

Nell'elaborazione dei dati personali, assumono un peculiare rilievo la profilazione e le decisioni automatizzate: sia per le relative potenzialità (che ne spiegano la sempre maggiore diffusione) che per l'impatto che possono avere sui diritti e le libertà dei soggetti ai quali si riferiscono i dati profilati (i c.d. "interessati").

Data Breach di Uber: il provvedimento del Garante Privacy

Con questo recente provvedimento, il Garante è intervenuto nei confronti di Uber, gruppo multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso una App che collega direttamente passeggeri e autisti. Gli accertamenti svolti hanno infatti evidenziato una serie di violazioni in tema di diritto della privacy, che attengono principalmente alla non corretta individuazione dei rapporti tra le società del Gruppo, nonché una non corretta gestione dei profili attinenti all'informativa e alla prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali degli utenti.

Garante Privacy, provvedimento 13 dicembre 2018, n. 498

News dal Legislatore

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U. 28 gennaio 2019, n. 23)

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Del. 9 gennaio 2019, n. 10 (G. U. 26 gennaio 2019, n. 22. Emanata dall'Autorità nazionale anticorruzione)

Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Prov. 23 gennaio 2019 (Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 gennaio 2019, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del DL n. 119 del 2018.

Focus prassi

Msg. 29 gennaio 2019, n. 395 (Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata.

Risp. 24 gennaio 2019, n. 3 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Consulenza giuridica - Articolo 2, comma 2, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Circ. 21 gennaio 2019, n. 300/A/559/19/101/20/21/4 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Circ. 21 gennaio 2019, n. 1121 (Emanata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Circ. 18 gennaio 2019, n. 302 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Questioni interpretative sulla legge 512/1999 modificata dalla legge 122/2016. Pareri Avvocatura dello Stato.

Circ. 18 gennaio 2019, n. 176-309 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Legge di bilancio 2019: modifiche introdotte alla legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche in tema di indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Nota 17 gennaio 2019, n. 1118 (Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Circ. 14 gennaio 2019 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Codice antimafia. Adempimenti camerali riguardanti le denunce di inizio delle attività regolamentate.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. I, Ord., 29 gennaio 2019, n. 2463

CONTRATTI BANCARI - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Forma

In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del T.U. bancario stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Cass. civ., Sez. Unite, 28 gennaio 2019, n. 2301

ASTENSIONE, RICUSAZIONE, RESPONSABILITA' DEI GIUDICI. Astensione

In materia di astensione del magistrato per gravi ragioni di convenienza, non ogni rapporto di frequentazione con il difensore che assiste la parte nel processo penale importa per il giudice il dovere di astenersi, ma solo quello che si caratterizza per intensità e riconoscibilità tali da

integrare le gravi ragioni di convenienza. Non rileva, pertanto, la frequentazione occasionale, episodica o casuale, né quella derivante dalla comunanza di ambiente di vita e di lavoro che non sia sintomatica di una coinvolgente contiguità; rileva, invece, lo stretto e risalente legame, suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità in cui si connota, la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa prendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. Allo stesso modo, non integra le gravi ragioni di convenienza la semplice circostanza che il giudice abbia, o abbia avuto, con il difensore di una delle parti un rapporto di mera collaborazione, episodica e priva di ulteriori connotazioni, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi, ovvero che lo stesso condivida, o abbia condiviso, con modalità contenute e in via saltuaria, l'attività di docenza universitaria o post-universitaria, trattandosi di situazioni nelle quali non si configura il rischio di compromissione, all'esterno e all'interno, della imparzialità e della terzietà del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale. (Nel caso concreto ha errato la Sezione disciplinare nel ritenere che il magistrato avrebbe dovuto astenersi in ragione dell'accertato sicuramente consolidato legame con il professore, giacché le gravi ragioni di convenienza vanno interpretate in base ad un canone di attualità e in concreto il professore aveva rinunciato all'incarico poco dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio dell'assistito.)

Cass. civ., Sez. Unite, 24 gennaio 2019, n. 2084

AVVOCATO. Consiglio Nazionale Forense. Procedimento e sanzioni disciplinari

La mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

Società, fallimento, tributario

Cass. pen., Sez. III, ud. 18 ottobre 2018 - dep. 29 gennaio 2019, n. 4236

CONFISCA - IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Reati tributari

La confisca penale ha una sua precisa ed autonoma configurazione ed è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e solo indirettamente alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale. Di talché non assume alcun rilievo la circostanza che l'obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dal versamento dell'imposta evasa, perché solo quest'ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest'ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di una causa realmente giustificativa in quanto la restituzione all'erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca. La prescrizione tributaria, pertanto, così come non incide sulla configurabilità del reato tributario, non incide neppure sulla determinazione del profitto confiscabile, la cui quantificazione è parametrata al profitto del reato, che non cessa di essere tale se la pretesa tributaria, in tutto o in parte, si prescrive.

Cass. civ., Sez. V, Ord., 29 gennaio 2019, n. 2414

IMPOSTA DI REGISTRO. Sanzioni

Si impone l'applicazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 allorché le sanzioni siano state inflitte (come accaduto nella fattispecie) per avere il contribuente dichiarato che l'immobile acquistato possedeva, contrariamente al vero, qualità intrinseche "non di lusso", vale adire, per aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa, introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2011, non ha più alcuna rilevanza per l'ordinamento. In altri termini, il mendacio contestato, costituente l'espreso fondamento della sanzione, così come stabilito dal quarto comma dell'art. 1, Parte Prima, Tariffa, D.P.R. n. 131 del 1986, non potrebbe più realizzarsi, in quanto caduto su un elemento (caratteristiche non di lusso dell'immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa. Nel caso concreto, pertanto, si rilevava come l'Amministrazione finanziaria manteneva la potestà di revocare l'agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso rivestito al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all'epoca applicabile, dall'immobile trasferito, senza

però avere titolo per applicare le sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non erano più rilevanti, non certo in quanto tali (false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti.

Cass. pen., Sez. III, ud. 20 settembre 2018 - dep. 24 gennaio 2019, n. 3591

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Reati tributari - SEQUESTRO PENALE. Sequestro preventivo

Laddove si indaghi per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società commerciale il quale abbia operato in tale sua qualità, avvantaggiando in prima battuta il soggetto impersonale da lui amministrato, può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in danno del soggetto persona fisica allorché, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sulla condizione patrimoniale della persona giuridica, sia risultato impossibile il sequestro diretto del profitto del reato rinvenibile presso l'ente che ha immediatamente tratto vantaggio dalla commissione del reato. La verifica di tale impossibilità non deve comportare la preventiva infruttuosa "escussione" del patrimonio della società in questione, essendo sufficiente l'esistenza di indicazioni logicamente contrarie all'affermazione della disponibilità di beni in capo alla persona giuridica, non essendo tenuta la pubblica accusa ad una preventiva ricerca di liquidità ovvero di altri cespiti riferibili alla persona giuridica, ove, ex actis, emerga, sia pure in termini deduttivi e non materialmente accertati, una situazione di incapienza del patrimonio sociale. In una tale situazione sarà onere del soggetto indagato, inciso dalla misura cautelare reale, laddove voglia liberarsi dal vincolo in tal modo gravante sui suoi beni, indicare, in sede di impugnazione della misura in questione, l'esistenza e la consistenza di beni patrimoniali, riferibili alla persona giuridica, sui quali imporre, ricorrendone i presupposti, il sequestro nella forma diretta.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 28 gennaio 2019, n. 2298

SCIOPERO. Limiti e regolamentazione del diritto di sciopero

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini dell'eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regola tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 25 gennaio 2019, n. 2225

AVVOCATO - PREVIDENZA SOCIALE. Fondi e casse di previdenza

La disciplina della totalizzazione non ha lambito le regole di erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità proprie di ogni singolo ordinamento interessato dalla totalizzazione contributiva, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 184 del 1997, limitandosi a consentire di valorizzare, effettivamente, tutti i contributi versati, dal lavoratore, nel corso della sua intera vita lavorativa, per conseguire il diritto a pensione o a una pensione più elevata. Va, pertanto, disattesa la tesi argomentativa secondo cui il D.Lgs. n. 42 del 2006 avrebbe introdotto nuove regole per il trattamento pensionistico di anzianità con l'effetto di far venir meno l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense. La cancellazione dagli Albi di avvocato e procuratore concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense di almeno trentacinque

anni, la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della Cassa medesima. (Nel caso concreto va rigettato il ricorso proposto avverso la decisione di gravame recante conferma della sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta dall'avvocato nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense per ottenere la pensione di anzianità, avendone maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non avendo provveduto alla cancellazione dall'albo professionale.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23 gennaio 2019, n. 1842

PREVIDENZA SOCIALE. Enti di previdenza

In tema di previdenza ed assistenza, la Cassa, come gli altri enti previdenziali privatizzati, non può adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti e ciò in quanto l'imposizione del massimale si pone al di fuori della tipizzazione per contenuto dei tipi di provvedimento da adottare che caratterizza il potere regolamentare delle casse.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. II, ud. 4 dicembre 2018- dep. 29 gennaio 2019, n. 4424

IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE - SEQUESTRO PENALE. Sequestro preventivo

Il terzo che vanta nei confronti dell'indagato un diritto di credito non ha alcuna legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo al fine di ottenere la liberazione dei beni e, quindi, il pagamento di quanto gli compete. Di talché deve ritenersi privo di legittimazione anche il legatario che impugni il sequestro preventivo disposto a carico dell'erede, in quanto il diritto da lui vantato è un semplice diritto di credito.

Cass. pen., Sez. II, ud. 27 novembre 2018 - dep. 28 gennaio 2019, n. 4215

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sussiste il delitto di riciclaggio a fronte della condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, giacché, stante la natura fungibile del bene, lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 590

CIRCOLAZIONE STRADALE. Carta di circolazione

In merito alla controversia insorta relativamente all'introduzione, a decorrere dal 5 ottobre 2015, del Certificato di proprietà digitale (CDPD), destinato, nelle intenzioni programmatiche, alla agevolazione dei processi di gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) attraverso la digitalizzazione della documentazione a vantaggio di tutti gli operatori e degli utenti, si ritiene che "l'originale" del certificato di proprietà possa senz'altro (quando addirittura non si voglia dire che debba, a titolo preferenziale) essere perfezionato con modalità telematiche, parimenti idonee alla funzione; sia il relativo "procedimento" formativo che la relativa "emissione" possono avvenire in forma digitale; il "rilascio" del certificato (per tale dovendosi intendere la sua formalizzazione, nella sua attitudine a concretare la funzionale "messa a disposizione" dei soggetti interessati) possa avvenire, in utilibus, con le medesime modalità (e, quindi, anche per il tramite di una "ricevuta" (suscettibili di attestare l'avvenuto perfezionamento del procedimento) e di un codice idoneo a

consentire, in ogni momento, l'accesso ai sistemi informatici e la verifica della esistenza e del tenore del certificato.

Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 577

ATTI AMMINISTRATIVI. Silenzio della Pubblica Amministrazione

Nel caso del rito speciale instaurato per l'impugnazione del silenzio, il giudice adito dovrà preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, se del caso, dichiarare l'inammissibilità del ricorso. La possibilità di contestare dinanzi al g.a. il silenzio serbato dall'Amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a., dovendosi avere riguardo, in ordine al riparto, alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa.

Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 572

OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto

Il c.d. criterio del blocco unitario trova applicazione nella fase di calcolo dell'anomalia dell'offerta. Esso deriva dall'art. 97, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50 del 2016. L'art. 97, comma 2, esordisce prevedendo che: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata", per, poi, specificare, alla lett. b) che uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia è quello che tiene conto "della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero virgola". Non v'è dubbio, allora, che l'applicazione del c.d. criterio del blocco unitario, variando il numero delle offerte da considerare al fine del c.d. taglio delle ali, incide sulla determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 430/17

CONCORRENZA - TUTELA DEL CONSUMATORE

La valutazione della questione se, in un caso concreto, il mezzo di comunicazione consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, ai sensi dell'art. 8, par. 4, della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE e della direttiva 1999/44/CE, che abroga la direttiva 85/577/CEE, e la direttiva 97/7/CE, dev'essere effettuata tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche tecniche della comunicazione commerciale del professionista. Al riguardo spetta al giudice nazionale verificare se, in considerazione dello spazio e del tempo occupati dalla comunicazione e delle dimensioni minime del carattere tipografico che sarebbero appropriate per un consumatore medio destinatario di tale comunicazione, tutte le informazioni di cui all'art. 6, par. 1 possano essere oggettivamente presentate nell'ambito di detta comunicazione.

L'art. 6, par. 1, lett. h), e l'art. 8, par. 4, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato di visualizzazione delle informazioni e qualora sussista il diritto di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, sul mezzo in questione e prima della conclusione del contratto, le informazioni relative alle condizioni, al termine e alle modalità di esercizio di detto diritto. In un caso del genere, il professionista deve fornire al consumatore il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, previsto dalla direttiva attraverso un'altra fonte, in un linguaggio semplice e comprensibile.

Corte giustizia U.E., Sez. I, 23 gennaio 2019, n. 387/17

CONCORRENZA

Sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'art. 1, lett. b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'art. 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'art. 15, par. 1 del regolamento.

Per approfondire

Italia condannata per la mancata salvaguardia della salute di chi abita presso l'ILVA di Taranto

Pronunciandosi sul noto caso "italiano" in cui si discuteva dell'inerzia delle Autorità statali nell'adottare provvedimenti normativi ed amministrativi volti a proteggere gli abitanti della zona ad alto rischio ambientale in cui è situata l'insediamento dell'ILVA di Taranto, la Corte EDU ha ritenuto all'unanimità violata da parte dell'Italia la norma convenzionale dell'art. 8, Convenzione EDU, unitamente all'art. 13, che prevede il diritto ad un ricorso effettivo. Nel caso in esame, 180 ricorrenti si erano lamentati degli effetti sull'ambiente e sulla loro salute delle emissioni tossiche provenienti dalle acciaierie dell'Ilva di Taranto, e sull'inefficacia dei rimedi interni. La Corte ha considerato che 19 ricorrenti non avevano lo "status" di vittima, dal momento che non vivevano in una delle città classificate ad alto rischio ambientale: Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte. La Corte di Strasburgo ha rilevato (sentenze 24 gennaio 2019, n. 54414/13 e 54264/15), in particolare, che la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale ha messo in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell'intera popolazione che viveva nelle aree a rischio. La Corte ha inoltre dichiarato che le autorità nazionali non avevano assunto tutte le misure necessarie volte a garantire un'efficace protezione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata. Infine, la Corte ha ritenuto che questi ricorrenti non avessero avuto a disposizione un rimedio effettivo, consentendo loro di presentare presso le autorità nazionali le loro denunce in merito al fatto che fosse impossibile ottenere misure per garantire la decontaminazione delle aree pertinenti. Ai sensi dell'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), la Corte ha ribadito che spetta al Comitato dei Ministri indicare al Governo italiano le misure che dovranno essere assunte per garantire l'esecuzione della sentenza della Corte EDU, pur specificando che il lavoro di bonifica della fabbrica e delle aree colpite dall'inquinamento ambientale erano essenziali e urgenti, e che il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, che ha stabilito le necessarie misure ed azioni per garantire la protezione dell'ambiente e della salute della popolazione, dovrebbe essere implementato il più rapidamente possibile. Corte europea diritti dell'uomo, sezione I, sentenza 24 gennaio 2019, n. 54414/13 e 54264/15

Convenzioni urbanistiche e atti preordinati ed esecutivi: il trattamento tributario

Con Risposte a interpello n. 11/2018 e n. 67/2018 e Risoluzioni n.80/2018 e n. 1/2019, l'Agenzia delle Entrate delimita l'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali recate dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n.10, come modificato dall'art. 1, comma 88 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Conferenza di servizi: incostituzionale subordinare la determinazione ad un provvedimento politico

Con la sentenza n. 9 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 10, comma 1, lett. d), n. 9), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., nella parte in cui stabiliscono che, ove la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento sia acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza, prevedendo la sospensione dell'efficacia nel caso di acquisizione successiva, poiché le norme regionali impugnate non assicurano livelli ulteriori di tutela, e anzi chiaramente sacrificano le finalità di semplificazione e velocità alla cui protezione è orientata la disciplina statale, configurando un modello di conferenza di servizi del tutto squilibrato e contraddittorio.

La compagnia assicurativa può far pedinare la presunta vittima di un incidente stradale

Pronunciandosi su un caso "svizzero" in cui si discuteva della legittimità del comportamento assunto da una compagnia assicurativa che aveva fatto pedinare un cliente e la di lui moglie in luogo pubblico al fine di accertare se la richiesta di risarcimento, presentata a seguito di un incidente, fosse giustificata, la Corte EDU — decreto 17 gennaio 2019, n. 17331/11— ha ritenuto all'unanimità il ricorso inammissibile. I ricorrenti, in particolare, si erano lamentati del fatto di essere stati sottoposti a sorveglianza, basando le loro doglianze sull'*articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione EDU*. La Corte di Strasburgo non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, la Corte ha rilevato che l'attività "investigativa" svolta dalla società assicurativa, che era stata condotta anche in luogo pubblico e si era limitata ad accertare la facilità di movimento del ricorrente, era finalizzata esclusivamente a salvaguardare gli interessi patrimoniali della società assicuratrice. In tale contesto, la Corte ha statuito, come nel precedente caso di Verliere c. Svizzera, che i giudici nazionali avevano accertato che l'assicuratore aveva un interesse prioritario che rendeva legittima l'interferenza con i diritti della personalità del ricorrente. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le informazioni scarse riguardanti la moglie dell'assicurato, che erano state acquisite casualmente e che non rivestivano alcuna rilevanza per l'indagine, non costituivano in alcun modo una raccolta sistematica o permanente di dati. Secondo la Corte, non si era quindi verificata alcuna interferenza con la vita privata dei ricorrenti. Corte europea diritti dell'uomo, sez. III, decreto 17 gennaio 2019, n. 17331/11